



CIRCOLO ACLI POLANESI APS

ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE

Adeguamenti ai sensi del D. Lgs. 117/2017

ART. 1 - DENOMINAZIONE

- 1.1 È costituita ai sensi degli artt. 17 e 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017, e delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia, l'Associazione di Promozione Sociale, ente di Terzo settore, denominata "CIRCOLO ACLI POLANESI APS", di seguito indicata come Associazione.
- 1.2 L'Associazione, pur operando in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale, è promossa dalle ACLI APS, di seguito anche denominata "Associazione Nazionale" - Associazione di Promozione Sociale e Rete associativa di Terzo settore - di cui condivide pienamente - ed espressamente accetta - il relativo Statuto ed i Regolamenti attuativi del medesimo, gli scopi, le finalità ed il relativo processo di governance, necessario per quelle particolari associazioni a carattere nazionale strutturate su vari livelli di organizzazione territoriale, comprensivi dei circoli affiliati, la cui esistenza e peculiarità viene espressamente riconosciuta dalle vigenti disposizioni in materia di enti di Terzo Settore, in particolare ai sensi dell'art. 35 D. Lgs. 117/2017.
- 1.3 L'Associazione, pertanto - nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari delle ACLI APS - è riconosciuta ed affiliata alle ACLI medesime e ricompresa tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali sono state riconosciute dal Ministero dell'Interno con apposito Decreto dell'8 agosto 1947. In particolare l'Associazione rappresenta il livello di Articolazione di base delle ACLI APS medesime.
- 1.4 In relazione all'utilizzo del nome, loghi e marchi delle ACLI l'Associazione accetta espressamente ed integralmente l'apposito Regolamento emanato dai competenti Organi delle ACLI impegnandosi al suo pieno rispetto.

Aut. Orig.
Intervallat

ART. 2 - SEDE

- 2.1 L'Associazione ha sede legale nel comune di RECCO (Genova). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Organo di amministrazione detto anche Presidenza e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI CHIARI
REGISTRATO N. 1934
VERBALE

22 LUG. 2019

3
TE FUNZIONARIO
ICG - COD. 01/01/01

ART.3 - FINALITÀ

- 3.1 L'Associazione ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro, pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
- 3.2 L'Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico.
L'Associazione non persegue scopi di lucro ed è costituita con l'intento di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, in autonomia e in conformità ai principi di pluralismo, democrazia, uguaglianza e nel rispetto della dignità e della libertà di ognuno, in armonia con quanto previsto agli artt. 4 e 5 del d.lgs. 117/2017.
- 3.3 In attuazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono scopi principali dell'Associazione favorire lo sviluppo culturale e civile, tanto dei propri soci che dell'intera comunità, attraverso la promozione e lo sviluppo della socialità e della ricreazione quale strumento di formazione e riproduzione dei legami sociali, della partecipazione e delle relazioni solidali, del senso di comunità, del volontariato quale strumento di partecipazione alla comunità per le finalità di cui al presente articolo, la promozione nonché la libera espressione della personalità degli individui, anche attraverso il sostegno di espressioni e produzioni di animazione culturale e artistica, di spettacolo amatoriale.
- 3.4 Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative, formative, ludico-sociali, di partecipazione, volontariato e solidarietà, di aggregazione delle persone e di coesione sociale, di supporto ed apertura alle comunità, ai nuclei sociali e familiari, di condivisione di esperienze, anche nelle forme del mutuo-aiuto, come momento di crescita, formazione, sostegno o appagamento culturale, sociale, assistenziale, civile, etico e spirituale, o come azione sociale di ristoro, contrasto e/o contenimento di forme ed espressioni di intolleranza, di esclusione, di violenza, di deriva etica e culturale, di ingiustizia, di discriminazione e rifiuto dell'altro, di emarginazione, di solitudine forzata e marginalità sociale, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.
- 3.5 L'Associazione, in particolare, persegue gli scopi e le finalità di promuovere e gestire, come espressione di partecipazione solidarietà e pluralismo, iniziative ed attività culturali, ricreative, assistenziali, formative, motorie sportive, turistiche.
- 3.6 L'Associazione ispira le norme del proprio Ordinamento interno a principi di democrazia, pari opportunità e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e si ispira ai principi desunti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

ART. 4 – ATTIVITÀ

- 4.1 L'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento ed il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3 che precede.
- 4.2 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale:
- a. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché i diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco – di cui all'art. 5 comma 1, lettera w, del d.lgs. 117/2017;
 - b. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017 - di cui all'art. 5 comma 1, lettera i, del d.lgs. 117/2017;
- 4.5 Le attività dell'Associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
- 4.6 Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
- 4.7 L'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, sia nell'ambito delle attività di interesse generale individuate al precedente 4.2, sia nell'ambito delle attività diverse, strumentali e secondarie alle attività di interesse generale, di cui al successivo art. 5.

ART. 5 – ATTIVITÀ DIVERSE

- 5.1 L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.
- 5.2 L'Associazione può - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - nell'osservanza ed alle condizioni stabilite dalle normative vigenti:
- a. somministrare alimenti e bevande, organizzare viaggi e soggiorni turistici;
 - b. organizzare attività formative e motorio - sportive;
 - c. effettuare raccolte pubbliche di fondi;
 - d. promozione di iniziative sociali anche in collaborazione con altre realtà del volontariato;

e esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi), anche in collaborazione con altre realtà del volontariato.

ART. 6 – DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

- 6.1 Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
- 6.2 Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di:
1. partecipare alle Assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da tre mesi nel Libro degli associati;
 2. godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 3. essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 4. recedere dall'appartenenza all'Associazione;
 5. esaminare i Libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione detto anche Presidenza.
- 6.3 Gli associati dell'Associazione hanno il dovere di:
- rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento di esecuzione;
 - rispettare le delibere degli Organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
 - versare la quota associativa secondo l'importo e nei termini temporali annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione detto anche Presidenza;
 - non arrecare danni morali o materiali all'Associazione.
- 6.4 Sono espressamente consentiti la fruizione e la partecipazione alle attività, alle strutture ed ai servizi dell'Associazione da parte dei soci di altre associazioni facenti parte o affiliate alle ACLI, purché in possesso di regolare tessera ACLI.

ART. 7 – PROCEDURE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

- 7.1 L'Associazione è a carattere aperto.
L'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna, il rispetto dei principi di democraticità e uguaglianza tra gli associati, l'elettività delle cariche sociali e la tutela dei diritti inviolabili della persona.

- 7.2 Gli associati sono le persone fisiche che accettano le regole dettate dal presente Statuto e che, indicando le motivazioni dell'adesione e le disponibilità di impegno, fanno richiesta di adesione all'Organo di amministrazione, detto anche Presidenza, che delibera, in merito, alla prima seduta utile.
- 7.3 L'ammissione degli Associati non soggiace a forme di limitazione in relazione alle condizioni economiche dell'aspirante socio. L'Associazione può disporre, in ogni caso, la non ammissione di associandi che abbiano professato, in parola o in atti, principi contrari a quelli propri sottesi all'azione sociale, solidaristica, civica e di utilità sociale delle ACLI.
- 7.4 L'ammissione a socio avviene previa domanda dell'interessato all'Organo di amministrazione detto anche Presidenza che decide in merito entro 15 giorni e alla prima seduta utile delibera al riguardo: in assenza di delibera e trascorso il tempo fissato, la domanda si intende comunque definitivamente accettata.
La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati.
L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
- 7.5 L'Organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
- 7.6 Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:
- a) dimissioni volontarie presentate all'Organo di amministrazione o al Presidente per iscritto;
 - b) mancato versamento della quota associativa nei termini previsti dall'art. 6.3.4;
 - c) decesso;
 - d) esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo Statuto, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione;
 - e) attività contrarie agli interessi dell'Associazione e che, comunque, abbiano creato danni, anche morali, ad essa.
- 7.7 L'Organo di amministrazione detto anche Presidenza, con deliberazione motivata, ha facoltà di erogare, in proporzione all'entità del fatto, richiamo scritto oppure sospensione temporanea del socio che assuma un contegno contrario alle disposizioni ed ai principi dell'Atto costitutivo e dello Statuto nonché a quanto stabilito dai Regolamenti e dalle deliberazioni degli Organi sociali.
Nel caso ricorrano gravi motivi, con le medesime modalità, l'Organo di amministrazione può, sempre con delibera motivata, decretare l'esclusione del socio.
Dell'applicazione della sanzione viene data immediata comunicazione al socio.

- c. numero dei componenti dell'Organo di amministrazione detto anche Presidenza;
- d. indirizzi dell'azione della Presidenza e verifica del relativo operato;
- e. approvazione annuale del Bilancio di esercizio o del Rendiconto per cassa;
- f. modificazioni dello Statuto;
- g. azione di responsabilità civile nei confronti dei componenti gli Organi amministrativi e di controllo;
- h. scioglimento volontario, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- 10.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
- 10.5 Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del Bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
- 10.6 È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail, sms e similari.
- 10.7 L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un terzo degli associati.
- 10.8 I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
- 10.9 Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da tre mesi nel Libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno sociale in corso.
- 10.10 Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione.
Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
- 10.11 Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.
- 10.12 L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.
È Straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione.
È Ordinaria in tutti gli altri casi.
- 10.13 L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti.
L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

- 10.14 L'Assemblea Straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- 10.15 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
- 10.16 Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dell'Assemblea.

ART. 11 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE detto anche PRESIDENZA

- 11.1 L'Organo di amministrazione detto anche Presidenza governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 11.2 L'Organo di amministrazione detto anche Presidenza è eletto dall'Assemblea tra i soci ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre e un massimo di sette.
- 11.3 L'Organo di Amministrazione detto anche Presidenza, fermo restando quanto disposto dal precedente comma, ha i seguenti compiti:
- a) eleggere, al suo interno, il Presidente e il vice- Presidente;
 - b) sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e adottare tutti i provvedimenti necessari a garantirne il buon andamento;
 - c) predisporre il Bilancio d'esercizio o il Rendiconto di cassa e, se previsto, il bilancio sociale, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea e curando gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - d) formulare i programmi di attività sociale, realizzare il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - e) individuare e attuare le attività diverse di cui all'art. 5 del presente Statuto;
 - f) curare la tenuta dei Libri sociali di sua competenza;
 - g) decidere sulla stipula di tutti gli atti e i contratti che impegnano l'Associazione, decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - h) eseguire le delibere dell'Assemblea;
 - i) deliberare sulle modalità di gestione del Tesseramento;
 - j) deliberare circa l'ammissione dei soci ;
 - k) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
 - l) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
 - m) decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
 - n) deliberare su ogni altro oggetto che non sia esplicitamente rimandato alla competenza dell'Assemblea dei soci.

- o) adempiere agli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

11.4 L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
Le votazioni sono palesi, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

11.5 L'Organo di Amministrazione detto anche Presidenza si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

11.6 La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail o sms o similari, con un preavviso di almeno 15 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

11.7 L'ingiustificata assenza di un componente a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza dalla carica.

11.8 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

11.9 Delle deliberazioni viene redatto verbale. I verbali devono essere conservati e mantenuti a disposizione per la consultazione da parte dei soci che ne facciano richiesta.

11.10 Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito; è prevista la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta in relazione alla carica ricoperta.

11.11 È facoltà del componente dell'Organo di amministrazione detto anche Presidenza rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione dell'Organo e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione dell'Organo di amministrazione detto anche Presidenza, mediante comunicazione scritta al Presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione dell'Organo.
Alla sostituzione di ciascun componente decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

11.12 L'Organo di amministrazione detto anche Presidenza decade quando venga a mancare, per dimissioni o altri motivi, la maggioranza dei componenti eletti dall'Assemblea dei soci.
In tutti i casi in cui risulti decaduta, l'Organo di amministrazione detto anche Presidenza uscente deve contestualmente convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni.

L'Assemblea deve essere convocata entro 20 giorni dall'avvenuta decadenza.
Sino alla rielezione dei nuovi organismi, la Presidenza dimissionaria permarrà in carica con poteri limitati all'ordinaria amministrazione.

- 11.13 Possono essere candidati all'elezione nella Presidenza tutti i soci dell'Associazione che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano associati da almeno tre mesi.
- 11.14 L'elezione della Presidenza avviene a scrutinio segreto, con scheda di votazione riportante in ordine alfabetico i nominativi dei candidati.
Ciascun socio può votare per un numero di candidati non inferiore all'unità più prossima a 1/4 e non superiore all'unità più prossima ai 3/4 del numero dei membri dell'Organo da eleggere.
Se la scheda di votazione non contiene complessivamente il numero dei componenti la Presidenza da eleggere, i soci possono votare anche per altri nominativi del Libro dei soci.
Le operazioni elettorali si svolgono sotto la responsabilità della Presidenza dell'Assemblea.
Per l'attribuzione dei posti nell'Organo di amministrazione detto anche Presidenza, a scrutinio ultimato, viene stesa una graduatoria generale di tutti i candidati.
Vengono proclamati eletti i candidati più votati, fino alla concorrenza del totale dei componenti la Presidenza. In caso di parità tra due o più candidati viene proclamato eletto il più giovane di età.
- 11.15 La nuova Presidenza eletta dall'Assemblea dei soci, è convocata dal primo eletto entro 15 giorni, per eleggere il Presidente, il Vicepresidente, il componente responsabile all'amministrazione ed attribuire ulteriori incarichi specifici agli altri componenti.

ART. 12 – IL PRESIDENTE

- 12.1 Il Presidente dell'Associazione, è eletto dalla Presidenza tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
- 12.2 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
Convoca le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione detto anche Presidenza (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità).
Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali Organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
- 12.3 Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
- 12.4 Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

- 12.5 L'Organo di amministrazione detto anche Presidenza può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.

- 12.6 Il Presidente permane in carica sino alla scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione detto anche Presidenza del quale fa parte ed è rieleggibile.
Il Presidente che intenda rimettere le proprie dimissioni dall'incarico dovrà formalizzarle per iscritto all'interno della riunione dell'Organo oppure dell'Assemblea dei soci specificandone le motivazioni.

- 12.7 In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, l'Organo di amministrazione è convocato dal Vice-Presidente per eleggere un nuovo Presidente all'interno dei suoi componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un membro, secondo le norme stabilite all'articolo 11 dello Statuto.

ART. 13 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

- 13.1 Alla ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 30 del d.lgs. 117/2017, l'Assemblea dei soci nominerà un Organo di controllo monocratico o collegiale, secondo i requisiti e con le funzioni indicate nella medesima norma.

ART. 14 – RISORSE ECONOMICHE

- 14.1 L'Associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dall'Organo di amministrazione detto anche Presidenza e ratificata dall'Assemblea;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.



ART. 15 – BILANCIO DI ESERCIZIO

- 15.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 15.2 I documenti relativi al Bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017, in particolare nelle forme previste dall'art. 13 del D. Lgs. 117/2017.
- 15.3 Il Bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione detto anche Presidenza nelle forme di Legge e in linea con i commi 2 e 3 del D. Lgs. 117/2017; viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il consuntivo e, comunque, approvato in data precedente al termine previsto per il deposito del bilancio nel RUNTS, termine fissato al 30 giugno di ogni anno.
- L'Organo di amministrazione detto anche Presidenza, in apposita Relazione, documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 5 del presente Statuto. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'Organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
- 15.4 Se l'Associazione ha ricavi, rendite, proventi o entrate annuali inferiori a 220.000,00 euro, la Presidenza può predisporre, in luogo del Bilancio di cui al precedente art. 15.3, il Rendiconto per cassa.
- In tal caso la Relazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al già citato art. 5, dovrà essere annotata in calce a tale Rendiconto.
- 15.5 Copia del Rendiconto deve essere tenuto a disposizione dei soci che ne facciano richiesta.
- 15.6 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 16 – BILANCIO SOCIALE

- 16.1 Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 – LIBRI SOCIALI

- 17.1 L'Associazione istituisce e aggiorna, secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017, i Libri sociali, ossia:
1. il Libro dei soci
 2. il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
 3. il Libro delle adunanze e delle deliberazioni della Presidenza;

- 17.2 I Libri sono tenuti a cura dell'Organo di amministrazione detto anche Presidenza. Gli associati hanno diritto di visionare i Libri sociali;
- formulando richiesta scritta alla Presidenza, che comunica le modalità operative all'interessato entro i successivi trenta giorni ;
 - i libri sono messi a disposizione del solo richiedente;
- 17.3 I Libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:
- a. i dati relativi alla posizione dei soci;
 - b. i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.

ART. 18 – DESTINAZIONE PATRIMONIO E DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

- 18.1 L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D Lgs.117/2017.
- 18.2 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale.
- 18.3 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 19 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO

- 19.1 L'Assemblea dei soci convocata in via straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto di voto.
- 19.2 In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
- 19.3 In caso di scioglimento il patrimonio residuo è trasferito, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge o definita da ACLI APS, ad altro ente del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 – STATUTO

- 20.1 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
- 20.2 Per le delibere di modifiche consistenti nel mero adeguamento a mutati requisiti normativi, è sufficiente, in prima convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI

- 21.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto sono valide le norme contenute nel Codice del Terzo Settore Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive integrazioni ed aggiornamenti nonché nella Legislazione nazionale e regionale vigente in materia di Associazionismo di Promozione Sociale.
- 21.2 Per tutto ciò non espressamente regolamentato dal punto precedente si fa riferimento anche alle disposizioni dei vigenti Statuto e Regolamenti delle ACLI, da considerare a tutti gli effetti di legge quali parti integranti e sostanziali del presente Statuto.

